

COMUNE DI UTA

PROVINCIA DI CAGLIARI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 33 Del 03-09-13

Oggetto: **Approvazione tariffe TARES - Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi**

L'anno duemilatreddici il giorno tre del mese di settembre alle ore 09:10 n Uta e nella sala delle adunanze, del Palazzo Civico in Piazza S'Ollivariu, convocato con appositi avvisi, si è riunito il Consiglio Comunale in **sessione Ordinaria** – in Prima convocazione.

Sono presenti all'appello nominale:

PIBIA GIUSEPPE	P	MAMELI DONATELLO	P
FENU ENRICO	P	CABRAS MARIA LAURA	P
PISCEDDA ANGELO	P	USAI FRANCESCO	A
PITZANTI GIULIO	P	COGHE FERDINANDO	P
COLLU SERGIO	P	PINNA IGNAZIO	P
FENU FRANCESCO	P	MELONI FRANCESCO	P
PORCU ROSSANA	P	ANGIONI TOMASO	P
MACCIONI ROBERTO	P	ENA GIOVANNI	P
DEDONI ALESSANDRO	P		

risultano presenti n. 16 e assenti n. 1.

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Comunale MUA STEFANO

Il Presidente Sig.ra CABRAS MARIA LAURA constatato il numero degli intervenuti per poter

validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.

Chiama alla funzione di scrutatori i Consiglieri:

PITZANTI GIULIO
COLLU SERGIO
PINNA IGNAZIO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'articolo 14 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito in legge n. 214/2011, che istituisce in tutti i comuni del territorio nazionale, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni;

Visti in particolare:

- il comma 9, secondo il quale la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento approvato con D.P.R. n. 158/1999;
- il comma 11, secondo il quale la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed i relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;
- il comma 13, in base al quale alla tariffa determinata in base ai commi precedenti si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi dei servizi indivisibili dei comuni;
- il comma 23, secondo il quale il consiglio comunale approva le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi da applicare alle utenze domestiche e non domestiche, nelle due componenti parte fissa e parte variabile, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- il comma 46, secondo il quale a decorrere dal 1° gennaio 2013 sono soppressi tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, fra i quali la tassa rifiuti solidi urbani disciplinata dal capo III° del D. Lgs. 507/1993, nonché le addizionali per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza, rimosse unitamente alla tassa rifiuti;

Visto l'articolo 10, comma 2, lettere c) e f) del D.L. n. 35/2013, che dispone per il solo anno 2013, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 14 del D.L. 201/2011, convertito in Legge n. 214/2011, che la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato è riservata allo Stato ed i Comuni non possono deliberarne l'aumento;

Visto il D.P.R. n. 158/1999, approvato al fine di consentire l'elaborazione della tariffa di cui all'art. 49 del D. Lgs. 22/1997 e utilizzabile in base all'art. 14 sopracitato per definire le componenti del costo del servizio di igiene urbana da coprire con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;

Richiamato, in particolare, l'articolo 8 del D.P.R. n. 158/1999, il quale dispone che ai fini della determinazione della tariffa, i comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

Verificato che ai sensi del DPR 158/1999 la tariffa rifiuti consiste in un insieme di tariffe che devono coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e che l'entrata totale è pari alla somma delle parti fisse e variabili di ciascuna tariffa;

Visto il Piano economico finanziario del servizio di igiene urbana e ambientale e servizi accessori approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.29 del 02/08/2013;

Visto il Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 03/09/2013;

Considerato che non esistono al momento sistemi di rilevazione puntuale delle quantità di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche e dalle utenze non domestiche;

Ritenuto di ripartire i costi fissi e variabili fra le utenze domestiche e non domestiche in base alla potenzialità di produzione dei rifiuti delle due macrocategorie di utenze;

Viste le tabelle 1a (coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti), 2(coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche), 3a (coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti) e 4a (interventi di produzione kg/mq anno per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti), allegate al DPR 158/1999;

Rilevato che secondo quanto disposto con le Linee guida per la redazione del Piano Finanziario e per l'elaborazione delle tariffe Tares fornite dal Ministero Economia e Finanza l'utilizzo di valori di Ps per i coefficienti Kb, Kc e Kd non superiori a 85% non necessita di nessuna motivazione;

Dato atto che per le utenze domestiche si sono applicati coefficienti Kb medi e per le utenze non domestiche i coefficienti Kc e Kd applicati sono i seguenti:

- pari al minimo per le categorie tariffarie 22 (Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e pub) 23 (Mense, birrerie, Hamburgerie) e 27(Ortofrutta, fiori e piante, pescherie e pizze al taglio);
- pari al 15% per la categoria 24(Bar, caffè e pasticceria);
- pari a 85% per le rimanenti categorie;

Richiamato il comma 169 dell'articolo 1 della Legge 296 del 2006 (Finanziaria 2007) che prevede che *“gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”*;

Visto l'articolo 1, comma 381, della legge n. 228/2012, che differisce al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2013;

Vista la legge 6 giugno 2013 n. 64 di conversione del decreto legge 8 aprile 2013 n. 35 con la quale è stato differito al 30 settembre 2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dalla Responsabile del Servizio Tributi ai sensi dell'articolo 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dalla Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'articolo 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;

Sentito il Sindaco che relaziona sull'argomento.

Il Consigliere Coghe, ritiene di soffermarsi sulla componente più consistente del tributo Tares ovvero quella che riguarda il servizio dei rifiuti solidi urbani per il quale la norma impone da anni la raccolta differenziata. Ma, come più volte segnalato in diversi precedenti interventi, sotto questo aspetto continuano ad esserci molti problemi, con conseguenti danni alla salubrità dell'ambiente. Fuori dal centro abitato sono presenti dappertutto rifiuti che, se in parte sono dovuti alla maleducazione di alcuni cittadini (e per questo dovrebbero essere sanzionati), d'altra parte è addebitabile alla carenza nel servizio di raccolta porta a porta. Ricorda che era stato promesso che la raccolta differenziata avrebbe ridotto i costi; la maggior parte dei rifiuti (circa il 75%) sarebbero stati riciclabili e valorizzabili con la conseguenza di realizzare premialità e risparmio. Invece a distanza di anni i cittadini si trovano a pagare una somma notevolmente cresciuta (da 500.000 euro del 2004-2005 agli attuali 1.200.000 euro) e ciò non può essere motivato perché una parte dei costi era a carico dell'amministrazione. L'attivazione del servizio porta a porta non ha portato alcun risparmio per i cittadini ma anzi un raddoppio delle somme da pagare. Sarebbe opportuno conoscere i motivi per cui il servizio continui a costare così tanto, conoscere i dati relativi alla raccolta differenziata e le premialità derivanti da ciascuna tipologia di rifiuti (carta, vetro, alluminio, biocompost, ecc.). Occorre verificare attentamente la gestione del servizio e per questo motivo nel contratto devono essere previsti precisi criteri per controllare la reale efficienza ed efficacia del servizio. Lo Stato stabilisce le norme ma poi spetta all'Ente agire operando con scelte più o meno adeguate. Sono fondamentali gli indicatori di efficienza ed efficacia per valutare il servizio. L'attuale costo del servizio non appare giustificabile. Al termovalorizzatore dovrebbe essere conferito massimo il 20% dei rifiuti ed il resto dovrebbe essere riciclato e quindi valorizzato. Riguardo alla componente del tributo per i servizi indivisibili (pari a 0,30 euro a mq), tenuto conto del cattivo stato in cui versano le infrastrutture comunali, l'amministrazione avrebbe dovuto presentare un documento specificando a quali interventi intende destinare le somme. Il tributo deve finanziare opere destinate ad un interesse generale. Preannuncia voto contrario poiché la proposta non tiene conto di quanto è utile per i cittadini.

Il Consigliere Angioni conferma, come peraltro già segnalato in altre sedute di Consiglio, la presenza di consistenti rifiuti sparsi nel territorio comunale. Occorre un monitoraggio da parte dell'amministrazione e la verifica sulla regolarità del servizio di igiene urbana come da contratto. Inoltre è necessario che vengano verificati i *bonus* che devono essere realizzati.

Si procede, quindi, alla votazione:

Al momento della votazione risulta assente il Consigliere Ena

Con votazione espressa nei termini di legge
 Presenti n. 15
 Votanti n. 15
 Favorevoli 11
 Contrari 4 (Pinna, Coghe, Meloni, Angioni)

DELIBERA

Di determinare le tariffe per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) per l'anno 2013:

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche			
Tariffa utenza domestica		<i>Tariffa Fissa €/mq</i>	<i>Tariffa Variabile €</i>
1.1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE	0,660406	97,539928
1.2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI	0,766397	195,079857
1.3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI	0,831622	243,849821
1.4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI	0,888694	317,004767
1.5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI	0,896847	390,159714
1.6	USO DOMESTICO-SEI O PIU' COMPONENTI	0,864235	451,122169
1.1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-IMMOBILE TENUTO A DISPOSIZIONE	0,660406	78,031942

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche			
Tariffa utenza non domestica		<i>Tariffa Fissa €/mq</i>	<i>Tariffa Variabile €/mq</i>
2.1	MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CU	0,540593	1,431551
2.4	CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI,IMPIANTI SPORTIVI	0,648712	1,738507
2.9	CASE DI CURA E RIPOSO	0,955049	2,542566
2.11	UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI	1,018118	2,700118
2.12	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	0,666732	1,771104
2.13	NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA	0,982078	2,591462
2.14	EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE	1,288415	3,414536
2.15	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA,TENDE E TESSUTI	0,774851	2,045462
2.17	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:PARRUCCHIERE,B	1,306435	3,477014
2.18	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA	0,900989	2,379581
2.19	CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO	1,180296	3,121163
2.20	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	0,765841	2,023730
2.21	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	0,765841	2,034596
2.22	RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB	3,063364	8,130237
2.23	MENSE,BIRRERIE,AMBURGHERIE	2,297523	6,084774
2.24	BAR,CAFFE',PASTICCERIA	2,955246	7,834147
2.25	SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM	2,081286	5,522476

2.26	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	2,090296	5,536058
2.27	ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE,PIZZA AL TAGLIO	3,982374	10,575012

Di dare atto che alle tariffe così determinate deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Cagliari nella misura del 5%;

Di dare atto, altresì, che ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettere c) e f) del D.L. n. 35/2013, per il solo anno 2013, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 14 del D.L. 201/2011, convertito in Legge n. 214/2011, la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato è riservata allo Stato ed i Comuni non possono deliberarne l'aumento;

Di incaricare il Responsabile del Servizio Tributi degli adempimenti riguardanti la trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, della presente deliberazione, entro i termini stabiliti dal comma 15 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011;

Con la seguente votazione, di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ed eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000:

Presenti 15

Votanti 15

Favorevoli 11

Contrari 4 (Pinna, Coghe, Meloni, Angioni)

Rientra il Consigliere Ena.

SETTORE: CONTABILITA'

Parere Favorevole di Regolarita' contabile ai sensi dell'art. 49 –comma 1- del T.U. n° 267/2000

Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. ALBA PAOLA

SETTORE: AFFARI GENERALI E TRIBUTI

Parere di Regolarita' tecnica ai sensi dell'art. 49 –comma 1- del T.U. n° 267/2000

Il Responsabile del Servizio
F.to Sig. MUA STEFANO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to Sig.ra CABRAS MARIA LAURA

Il Vice Segretario Comunale
F.to MUA STEFANO

Certifico che la presente deliberazione è stata:

-posta in pubblicazione all'Albo Pretorio dal 09-09-2013 per 15 giorni consecutivi;

-inviata in copia ai capi gruppo consiliari nella stessa data, Prot. n° 12114.

Uta, 09-09-2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MUA STEFANO

Copia Conforme all' Originale ad uso amministrativo.
Uta, 09-09-2013

